



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

12/1/16

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile –, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:

- Dott.ssa Giovanna *Caso* - Presidente -
Dott. Maurizio *Spezzaferri* - Giudice rel./est.-
Dott.ssa Valeria *Veschini* - Giudice -

nel procedimento R.G.n.8493/2014, avente ad oggetto: “Divorzio Contenzioso/Cessazione effetti civili” ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

TRA

_____, rapp.to e difeso, giusta procura a margine del ricorso depositato in cancelleria in data 20-10-2014, dall’Avv. _____ presso il cui studio elett.te domicilia in Santa Maria C.V. alla via _____

;

RICORRENTE

E

_____, rapp.ta e difesa dall’Avv. Elena Fratelli e dall’Avv. Luigi Cardillo del Foro di Milano, con studio in Agrate Brianza (MB) alla via Colleoni n. 25, con i quali elett.te domicilia come da memoria di costituzione del 3-3-2015;

RESISTENTE

NONCHÉ

Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

INTERVENTORE EX LEGE

CONCLUSIONI RESE ALL’UDIENZA DEL 15-9-2015

Per parte ricorrente: il difensore impugna e contesta l’avverso dedotto e chiede concedersi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.; in subordine chiede pronunciarsi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Per la parte resistente: il difensore insiste affinché sia pronunciata incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria C.V. in favore del Tribunale di Monza stante la residenza della resistente sig.ra _____ nel



circondario del predetto Tribunale; si insiste inoltre per la condanna alle spese processuali del ricorrente.

Per il Pubblico Ministero: conclude affinché il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione, come da foglio del 24-9-2015.

Visti ed esaminati gli atti difensivi delle parti ed i documenti allegati ai rispettivi fascicoli;

tenuto conto come parte resistente abbia eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in ragione della residenza della **RESISTENTE** considerato che, all'esito dell'udienza presidenziale del 27-5-2015 il Presidente delegato, nell'adottare i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela delle parti e del figlio minore, ha invitato d'ufficio le parti a prendere posizione sulla dedotta incompetenza territoriale sulla scorta della residenza di parte resistente e del minore in (MB) alla via (cfr. certificazione di residenza e stato di famiglia i prod.);

tenuto conto come, all'udienza del 15-9-2015, le parti siano state inviate a rassegnare le conclusioni sulla predetta questione pregiudiziale di rito;

dato atto delle conclusioni sopra riportate e della memoria conclusionale telematica depositata da parte resistente in data 6-11-2015;

ritenuto che debba essere, nella specie, rilevata e dichiarata ***l'incompetenza territoriale*** del Tribunale adito, essendo parte convenuta residente nel circondario di altro Tribunale (nella specie del Tribunale di Monza) e non sussistendo, almeno allo stato degli atti, alcun criterio attuale per il radicamento della procedura presso codesto Tribunale;

rilevato, in particolare:

- che è dato pacifico e incontestato in atti il fatto che parte convenuta sia stabilmente residente nel circondario di altro Tribunale (nella specie di quello di Monza), insieme al minore (cfr. certificazione rimesse nella produzione di parte resistente);

- che l'articolo 4 della *L. n. 898 del 1970* e successive modificazioni hanno, per effetto del *D.L. 14 marzo 2005, n. 35* convertito, con modificazioni, nella *L. 14 maggio 2005, n. 80*, visto stabilire la competenza, rispettivamente per la domanda di separazione personale e per quella di ***divorzio***, a favore del Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,



nel luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ciò privilegiando il foro rispetto al quale più stretto appariva essere il rapporto con i coniugi;

- che, come noto, con sentenza n. 169 del 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della riferita nuova previsione con riguardo alla domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili ovvero di scioglimento del matrimonio siccome "manifestamente irragionevole", non sussistendo alcuna valida giustificazione per l'adozione del criterio di nuovo conio, ove si consideri che nella maggioranza delle ipotesi la residenza comune è cessata (se non altro a far data dall'autorizzazione a vivere separati) e non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi ed il tribunale individuato dalla norma rispetto alla quale il dubbio di costituzionalità era stato avanzato;

- che la riferita dichiarazione di incostituzionalità ha, dunque, comportato che per la proposizione della domanda di **divorzio** debba essere individuato come competente il foro della residenza o del domicilio del convenuto, ovvero il foro generale delle persone fisiche previsto dall'art. 18 c.p.c, ma anche considerato che la pronuncia riveste significativo rilievo nella parte in cui sottolinea l'irragionevolezza di una disposizione che imponga un foro rispetto al quale è possibile che nessuna delle parti abbia più alcun riferimento obiettivo e sia riconosciuto solo in virtù di una pregressa, e in ipotesi anche risalente nel tempo, residenza;

- che viene così opportunamente valorizzato il criterio della "prossimità" geografica, quanto a dire quello della competenza del foro che sia più strettamente collegato alle parti nel momento dell'instaurazione del giudizio e, ove le stesse abbiano diverse residenze, quello inerente al convenuto per essere quest'ultimo di carattere generale e, dunque, prioritario;

- che il medesimo criterio di prossimità ha, del resto, anche ispirato il legislatore del 2006 che, con la Novella n. 54, ha stabilito (art. 709 ter c.p.c.) che "per i procedimenti di cui all'art. 710 cp.c. è competente il tribunale del luogo di residenza del minore", competenza che deve, del resto, affermarsi anche con riguardo ai giudizi ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni, dal momento che le disposizioni finali di cui all' art. 4 legge n. 54 prevedono l'applicabilità della nuova disciplina anche ai giudizi di scioglimento, cessazione degli effetti civili e nullità del matrimonio;



- che se è stato in tal modo accordato privilegio al cd. foro del minore, già riconosciuto nella normativa sovranazionale, è incontroverso che si sia con ciò ugualmente realizzata una tutela a favore del foro di prossimità a una delle due parti, escludendo ogni sopravvivenza del foro della separazione (ovvero di quello dell'ultima residenza comune dei coniugi); né può dirsi d'ostacolo a tale interpretazione il dettato di cui all'art. 12 quater della legge divorzile ("Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio"), il quale, da un lato, per la stessa sua esistenza esclude la possibilità di utilizzare il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione (ovvero l'altro foro alternativo previsto dall'art. 20 c.p.c) e, dall'altro, comporta il riconoscimento del principio di prossimità al creditore, quanto a dire necessariamente una delle due parti del procedimento;

- che, per tutto quanto sopra esplicitato, la competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. non appartiene più al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi in quanto diventa criterio prioritario il *forum rei*, in precedenza solo sussidiario: si guarda cioè al luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio (nel caso in trattazione anche il minore risiede con la madre in Roncello);

Rilevato che tale è la situazione nella fattispecie concretamente integratasi, per cui dovrà essere ravvisata la competenza del Tribunale di Monza in quanto foro circondariale della parte convenuta;

Quanto sopra in fatto ed in diritto, il Tribunale provvede come in dispositivo.

In ragione dell'esito del presente giudizio, della contenuta durata della procedura e nella ritenuta sussistenza dei motivi di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c., si dispone che le spese di lite siano interamente compensate tra le parti costituite per la natura del giudizio e considerata la probabile prosecuzione della causa stante il tenore delle domande delle parti circa l'intendimento di giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ogni altra ed ulteriore questione, di rito e di merito, definitivamente assorbita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe al n.8493/2014



R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:

- Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) in favore della competenza territoriale del Tribunale di Monza;
- Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Monza.
- Spese di procedura interamente compensate tra le parti costituite.

Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12-1-2016

Il Giudice relatore/estensore
Dott. Maurizio Spezzaferri

Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso

IL CASO.it

